



L'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione degli Stati Uniti. La Convenzione è stata ratificata da tutti gli stati del mondo, ad eccezione di un consenso universale, dato che è ratificato nella storia del diritto internazionale. In anno. Oggi la Convenzione è il trattato maggiormente adottata a New York il 20 novembre 1989, con risoluzione 44/25 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è entrata in vigore dopo meno di un anno.

LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA e DELL'ADOLESCENZA



25°

NEL 2016, a venticinque anni dalla ratifica della Convenzione nel nostro paese, per ribadire il suo impegno e per riportare l'attenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Defence for Children international Italia ha lanciato una campagna intensiva di formazione rivolta a tutti i soggetti che operano per e con i bambini e gli adolescenti nell'ambito del progetto Europeo "Theam – formazione multidisciplinare rivolta ad operatori educativi e socio-sanitari", co-finanziato dall'Unione Europea, Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC).

Partner di progetto:



Tel. 010 0899050 - Fax 010 0899051
info@defenceforchildren.it - www.defenceforchildren.it

Corrispondente italiano
del Servizio Sociale Internazionale www.iss-ssi.org



Per destinare il tuo 5x1000:
codice fiscale è 97457060586

Per contribuire alle attività dell'associazione:
IBAN : IT 59 G033 5901 6001 0000 0009818



CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA e DELL'ADOLESCENZA

CON IL SOSTEGNO FINANZIARIO DEL
PROGRAMMA DIRITTI UGUAGLIANZA E CITTADINANZA
(REC) DELL'UNIONE EUROPEA

DEFENCE FOR CHILDREN
International-Italia



è un'organizzazione indipendente fondata nel 1979 per promuovere e tutelare i diritti dei bambini e delle bambine. È presente oggi in oltre 40 paesi del mondo attraverso organizzazioni nazionali in tutti i continenti e dispone di un Segretariato a Ginevra per il coordinamento della rete associativa. Fondata durante l'anno internazionale del Fanciullo, il 1979, Defence for Children international ha contribuito attivamente al processo di stesura della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, che rimane il riferimento principale in tutte le attività che conduce a favore delle più giovani generazioni.

CON IL SOSTEGNO FINANZIARIO DEL
PROGRAMMA DIRITTI UGUAGLIANZA E CITTADINANZA
(REC) DELL'UNIONE EUROPEA



1° PARTE

01 **DEFINIZIONE DI MINORENNE**
Ogni persona fino ai diciotto anni di età

02 **NON DISCRIMINAZIONE**
Gli Stati si impegnano a garantire, nel proprio territorio, i diritti della Convenzione ad ogni minorene senza distinzione di sorta

03 **SUPERIORE INTERESSE DEL MINORENNE**
Il superiore interesse del minorene deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano

04 **IMPLEMENTAZIONE DEI DIRITTI**
Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti (legislativi, amministrativi ecc.) necessari per attuare la Convenzione

05 **RUOLO DEI GENITORI**
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di fornire al minorene, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione

06 **SOPRAVVIVENZA E SVILUPPO**
Ogni minorene ha diritto inerente alla vita. Gli Stati assicurano la sopravvivenza e lo sviluppo del minorene

07 **NOME E NAZIONALITÀ**
Ogni minorene quando nasce ha diritto ad un nome e ad acquisire una cittadinanza

08 **PRESERVAZIONE DELLA PROPRIA IDENTITÀ**
Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del minorene a preservare la propria identità e a prestare l'assistenza per il suo ripristino nel caso il minorene ne sia illegalmente privato

09 **SEPARAZIONE DAI GENITORI**
Gli Stati vigilano affinché il minorene non sia separato dai genitori contro la loro volontà, a meno che non sia nel suo superiore interesse. In caso di separazione da uno o entrambi i genitori il minorene ha diritto a mantenere i contatti

10 **RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE**
Gli Stati devono considerare con spirito positivo le domande presentate da un minorene o dai suoi genitori per entrare in un Stato parte o lasciarlo ai fini del ricongiungimento familiare. Il minorene che ha genitori che risiedono in Stati diversi ha il diritto di mantenere rapporti con entrambi

11 **SPOSTAMENTI E NON RITORNI ILLECITI DI MINORENNI**
Gli Stati devono impedire gli spostamenti illeciti di minorenni

12 **LIBERTÀ DI ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE**
Il minorene ha diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguarda. Le opinioni espresse devono essere debitamente prese in considerazione tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minorene.

13 **LIBERTÀ DI ESPRESSIONE**
Il minorene ha diritto alla libertà di espressione e di ricevere e diffondere informazioni con ogni mezzo espressivo

14 **LIBERTÀ DI PENSIERO, COSCIENZA E RELIGIONE**
Gli Stati rispettano il diritto del minorene alla libertà di pensiero, coscienza e religione, così come il diritto dei genitori di guidare il minorene nell'esercizio di tale diritto in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità

15 **LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE**
Gli Stati riconoscono il diritto del minorene alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente

16 **PROTEZIONE DELLA PRIVACY**
Il minorene ha diritto alla protezione da interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata

17 **ACCESSO A INFORMAZIONE APPROPRIATA**
Gli Stati vigilano affinché i minorenni possano accedere a informazioni provenienti da varie fonti ed incoraggiano i media affinché divulghino informazioni e materiali di utilità sociale e culturale per le persone di minore età. Inoltre favoriscono l'elaborazione di principi direttivi volti a proteggere il minorene da materiali ed informazioni nocive per il suo benessere

18 **RESPONSABILITÀ DEI GENITORI**
Entrambi i genitori hanno la responsabilità di provvedere all'educazione e allo sviluppo del minorene. Gli Stati accordano gli aiuti appropriati ai genitori nell'esercizio delle loro responsabilità

19 **PROTEZIONE DA ABUSO E NEGLIGENZA**
Gli Stati adottano ogni misura per proteggere i minorenni contro ogni forma di maltrattamento

20 **MINORENNI PRIVI DELL'AMBIENTE FAMILIARE**
Gli Stati devono proteggere e fornire aiuti speciali ai minorenni definitivamente o temporaneamente privati del proprio ambiente familiare

21 **ADOZIONE**
Gli Stati che ammettono l'adozione si accertano che il superiore interesse del minorene sia la considerazione fondamentale e vigilano affinché sia autorizzata solo dalle autorità competenti

22 **MINORENNI RIFUGIATI**
Gli Stati adottano le misure adeguate affinché i minorenni rifugiati o richiedenti asilo ricevano la protezione e l'assistenza umanitaria necessaria. Gli Stati collaborano con le organizzazioni competenti per aiutare i minorenni che si trovano in tale situazione

23 **MINORENNI CON DISABILITÀ**
Gli Stati riconoscono che i minorenni con disabilità mentali o fisiche devono condurre una vita piena, in condizioni che favoriscano la loro autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità. Gli Stati riconoscono il diritto dei minorenni disabili a beneficiare di cure speciali in maniera da concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale

24 **SALUTE E SERVIZI SANITARI**
Gli Stati riconoscono il diritto del minorene di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione

25 **VERIFICA PERIODICA DEL COLLOCAMENTO DEI MINORENNI**
I minorenni collocati dalle competenti autorità al fine di ricevere cure, protezione o terapie fisiche o mentali hanno diritto alla verifica periodica di dette terapie

26 **SICUREZZA SOCIALE**
Gli Stati riconoscono ad ogni minorene il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale

27 **STANDARD DI VITA**
Il minorene ha diritto ad uno standard di vita adeguato. I genitori hanno la responsabilità di garantirlo. Lo stato, quando, necessario deve supportare questa responsabilità con assistenza materiale e programmi di sostegno

28 **ISTRUZIONE**
I minorenni hanno diritto all'istruzione. Gli Stati devono garantire l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti, l'istruzione secondaria accessibile per tutti, la diminuzione del tasso di abbandono scolastico e la promozione della frequenza scolastica

29 **FINALITÀ EDUCATIVE**
L'educazione deve favorire lo sviluppo complessivo della personalità e delle attitudini del minorene, il rispetto dei genitori, della propria identità culturale, il rispetto per le altre culture, dell'ambiente naturale e dei diritti umani

30 **MINORANZE ETNICHE O POPOLAZIONI INDIGENE**
I minorenni che appartengono a minoranze etniche, linguistiche o di origine indigena hanno il diritto di praticare la propria cultura, religione e di parlare la propria lingua

31 **GIOCO, TEMPO LIBERO E ATTIVITÀ CULTURALI**
Gli Stati riconoscono al minorene il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività culturali

32 **SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE**
Il minorene ha diritto di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto a lavori che comportino rischi o possano porre a repentaglio la sua educazione o nuocere alla sua salute o sviluppo. Gli Stati stabiliscono un'età minima di ammissione al lavoro

33 **USO DI DROGHE**
Gli Stati devono proteggere i minorenni dall'uso di droghe e impedire che vengano utilizzati per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

34 **SFRUTTAMENTO SESSUALE**
Gli Stati devono proteggere i minorenni contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale

35 **RAPIMENTO, VENDITA E TRATTA**
Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di minorenni per qualunque fine e sotto qualsiasi forma

36 **ALTRE FORME DI SFRUTTAMENTO**
Gli Stati proteggono il minorene contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole per il suo benessere in ogni suo aspetto

37 **TORTURA E PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ**
Nessun minorene può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, né a pena capitale o imprigionamento a vita. Ogni minorene privato della libertà sarà separato dagli adulti ed avrà diritto a mantenere i contatti con la sua famiglia, ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza legale o ogni altra forma di assistenza adeguata

38 **CONFLITTI ARMATI**
Gli Stati vigilano affinché i minori sotto i quindici anni di età non partecipino direttamente alle ostilità e non siano arruolati nelle forze armate. Gli Stati adottano ogni misura affinché i minorenni coinvolti in un conflitto possano beneficiare di cure e protezione

39 **RIABILITAZIONE**
Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale dei minorenni vittime di qualunque forma di sfruttamento o maltrattamento, di torture o di conflitti armati

40 **AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE**
Gli Stati riconoscono ad ogni minorene accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento che favorisca il suo reinserimento sociale e tenga conto dell'età. Il minorene ha diritto di beneficiare di una assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la presentazione della sua difesa. Gli Stati si impegnano ad individuare soluzioni alternative all'istituto penale

41 **RISPETTO PER LE DISPOSIZIONI IN VIGORE**
Nessuna delle disposizioni della Convenzione pregiudica l'applicazione delle norme più favorevoli al minorene in vigore nella legislazione di uno Stato.

42 **DEFINIZIONE DI MINORENNE**
Ogni persona fino ai diciotto anni di età

43 **SUPERIORE INTERESSE DEL MINORENNE**
Il superiore interesse del minorene deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano

44 **IMPLEMENTAZIONE DEI DIRITTI**
Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti (legislativi, amministrativi ecc.) necessari per attuare la Convenzione

45 **RUOLO DEI GENITORI**
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di fornire al minorene, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione

46 **IMPLEMENTAZIONE DEI DIRITTI**
Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti (legislativi, amministrativi ecc.) necessari per attuare la Convenzione

47 **RUOLO DEI GENITORI**
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di fornire al minorene, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione

48 **RUOLO DEI GENITORI**
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di fornire al minorene, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione

49 **RUOLO DEI GENITORI**
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di fornire al minorene, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione

50 **RUOLO DEI GENITORI**
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di fornire al minorene, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA e DELL'ADOLESCENZA*

51 **Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della Convenzione**

52 **Ogni Stato può ritirare l'adesione alla Convenzione**

53 **Il Segretario delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione**

54 **I testi ufficiali della Convenzione in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.**

55 **La Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati**

56 **La Convenzione è soggetta a ratifica**

57 **La Convenzione rimane aperta alle adesioni di ogni Stato**

58 **La Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione**

59 **Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione**

60 **Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione**

61 **Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione**

62 **Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione**

63 **Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione**

64 **Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione**



3° PARTE

* **VERSIONE SEMPLIFICATA**
Il testo completo della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo è disponibile su http://www.camera.it/_bicamerale/infanzia/leggi/1176.htm



2° PARTE

42 **DEFINIZIONE DI MINORENNE**
Ogni persona fino ai diciotto anni di età

43 **SUPERIORE INTERESSE DEL MINORENNE**
Il superiore interesse del minorene deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano

44 **IMPLEMENTAZIONE DEI DIRITTI**
Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti (legislativi, amministrativi ecc.) necessari per attuare la Convenzione

45 **RUOLO DEI GENITORI**
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di fornire al minorene, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione

46 **IMPLEMENTAZIONE DEI DIRITTI**
Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti (legislativi, amministrativi ecc.) necessari per attuare la Convenzione

47 **RUOLO DEI GENITORI**
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di fornire al minorene, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione

48 **RUOLO DEI GENITORI**
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di fornire al minorene, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione

49 **RUOLO DEI GENITORI**
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di fornire al minorene, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione

50 **RUOLO DEI GENITORI**
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di fornire al minorene, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione

51 **Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della Convenzione**

52 **Ogni Stato può ritirare l'adesione alla Convenzione**

53 **Il Segretario delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione**

54 **I testi ufficiali della Convenzione in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.**

55 **La Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati**

56 **La Convenzione è soggetta a ratifica**

57 **La Convenzione rimane aperta alle adesioni di ogni Stato**

58 **La Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione**

59 **Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione**

60 **Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione**

61 **Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione**

62 **Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione**

63 **Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione**

64 **Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione**